



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2021

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Presupposto
Art. 3	Definizione di rifiuto
Art. 4	Soggetto attivo
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 7	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 8	Determinazione della superficie tassabile
Art. 9	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali
Art. 10	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 11	Rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 12	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 13	Istituzioni scolastiche statali
Art. 14	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 15	Piano economico finanziario
Art. 16	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 17	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 18	Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche
Art. 19	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 20	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 21	Obbligazione tributaria
Art. 22	Mancato svolgimento del servizio
Art. 23	Zone non servite
Art. 24	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 25	Riduzioni tariffarie utenze domestiche e non domestiche
Art. 26	Agevolazioni a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
Art. 27	Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni
Art. 28	Tributo giornaliero
Art. 29	Tributo provinciale
Art. 30	Riscossione
Art. 31	Dichiarazione TARI
Art. 32	Rimborsi e compensazione
Art. 33	Funzionario responsabile
Art. 34	Verifiche ed accertamenti
Art. 35	Sanzioni, interessi e spese di notifica
Art. 36	Importi minimi
Art. 37	Rateizzazione
Art. 38	Diritto di interpello
Art. 39	Riscossione coattiva
Art. 40	Trattamento dei dati personali
Art. 41	Norme finali e di rinvio
Art. 42	Entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., disciplina l'applicazione nel Comune di Castione della Presolana della **tassa sui rifiuti**, d'ora in avanti denominata **TARI**.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati **dall'art. 3** del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. L'entrata qui disciplinata ha **natura tributaria**, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013.
4. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento.
3. **Per utenze domestiche** si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre **per utenze non domestiche** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. In merito alla classificazione e definizione dei rifiuti **si rimanda al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani**.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è **dovuto chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo** locali od aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. In caso di **pluralità di possessori** o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di **durata non superiore a sei mesi** nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. **La detenzione pluriennale** derivante ad esempio da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Per i locali in **multiproprietà e per i centri commerciali** integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le **parti comuni condominiali** di cui all'art. 1117 cc. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. **Sono soggetti alla TARI** tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, **considerando tali** quelli a destinazione abitativa dotati di **almeno un'utenza attiva** ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. **Sono comunque considerati tassabili** i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati **se idonei all'utilizzo di deposito**.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- **locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;**
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) **aree scoperte pertinenziali o accessorie** a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) **aree comuni condominiali** ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella **calpestable** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate in anni precedenti ai fini della previgente normativa sulla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARES/TARSU ecc...) e s.m.i. salvo opportune verifiche da parte dell'Ufficio preposto dell'Ente.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, **la superficie tassabile sarà determinata**, a regime, **dall'80% della superficie catastale** determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile secondo le modalità più idonee nel rispetto dell'art. 6 della Legge 212/2000.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile **non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 9.**

ART. 9

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI **non si tiene conto** di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano **obiettive difficoltà nel delimitare le superfici** ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, **l'individuazione della superficie** atta a produrre rifiuti speciali è effettuata **in maniera forfettaria in misura del 80%** dell'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai **magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati** al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di **materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo**. Restano, pertanto, **esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo** svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, **il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo**, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta

a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. Nel caso dei **magazzini di cui al comma 4**, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono **solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo**.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, **qualora richiesto dal Comune**.
8. **In caso di mancata presentazione della documentazione** richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 10

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, **le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani**, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione **della quota variabile del tributo**.
3. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere **vincolante per almeno 5 anni**. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dall'Ente, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il **termine del 31 maggio dell'anno successivo** a quello di competenza della TARI dovuta, **la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti**. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, **deve essere comunicata al Comune** entro il termine del **30 giugno** di ogni anno, come previsto dall'art. 31, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, **con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**.
5. Limitatamente **all'anno 2021**, la comunicazione deve essere presentata entro il termine **del 31 maggio 2021**, con effetto dal **1° gennaio 2022**.
6. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il **periodo minimo di 5 anni** con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. **L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni**.

8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, **si intende che abbia optato per il servizio pubblico** per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta **salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani** prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 11

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, **la parte variabile della tariffa può essere ridotta**, a consuntivo, **in proporzione** alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver **avviato al riciclo** nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «**riciclaggio**» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. **La riduzione** di cui al comma 1 è **determinata** dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune **entro il termine 31 maggio dell'anno successivo**, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, **la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.**
4. La riduzione può essere applicata **solo nel caso** in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al comma 3 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad **anno solare**, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono **approvate annualmente dal Consiglio Comunale** entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal **primo gennaio dell'anno di riferimento.**
4. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.13 **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. **Il contributo** previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è **sottratto dal totale dei costi del PEF** che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 14 **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da **garantire la copertura integrale dei costi** del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai **rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori**, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei **fabbisogni standard** relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo **includono** anche i costi per il servizio di **spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche**.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 15 **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente** il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. **Tutti gli uffici comunali** interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

4. **Il piano economico finanziario è corredato** dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La **procedura di validazione** consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a **trasmettere all'Autorità** la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. **L'ARERA**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità** di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono **articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie** di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate **nell'allegato 1** al presente regolamento.
2. **Le tariffe si compongono** di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:**
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. **Il provvedimento** di determinazione delle tariffe del tributo **stabilisce altresì:**

- a. **la ripartizione dei costi** del servizio **tra le utenze domestiche** e quelle **non domestiche**, indicando il criterio adottato;
- b. **i coefficienti K_b , K_c e K_d** previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa della tariffa** per le utenze domestiche è determinata **applicando alla superficie** dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza **le tariffe** per unità di superficie **parametrate al numero degli occupanti**, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del d D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile della tariffa** per le utenze domestiche è **determinata in relazione al numero degli occupanti**, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. **I coefficienti** rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. **Per le utenze domestiche** occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro **residenza**, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione **del nucleo familiare risultante** dai registri anagrafici comunali **al primo gennaio** dell'anno di riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa **non supera i 60 giorni**.
3. **Le variazioni del numero dei componenti** devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già residenti nel Comune di Castione della Presolana tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito **residenza in R.S.A o istituti sanitari** e non locate, o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato ad **una unità**.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di **persone che hanno residenza fuori del territorio comunale** e per le **abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti**, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 31 **e comunque non inferiore a due componenti**.
6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo **occupate da due o più nuclei familiari** la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. **I locali pertinenziali** alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse.
6. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o **detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività**

imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

7. **Le variazioni del numero dei componenti** devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. **La quota fissa della tariffa** per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di **potenziale produzione Kc** di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. **La quota variabile della tariffa** per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di **potenziale produzione Kd** di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in **classi di attività omogenee** con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato **nell'allegato 1** del presente regolamento.
2. **Le attività non comprese in una specifica categoria** sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, **ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento** al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Sono tuttavia **applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso** alle superfici con un'autonomia e distinta utilizzazione, **purché** singolarmente di estensione **non inferiore a 30 mq.**
5. Nelle unità immobiliari adibite a **civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica**, o professionale, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata moltiplicata per la superficie a tal fine utilizzata.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

7. In tutti i casi in cui **non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività**, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Nel caso di **attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali** o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
9. Alle utenze **non domestiche inattive** o con accertata sospensione dell'attività verrà riconosciuta la tariffa corrispondente alla categoria n. 4 dell'allegato 1 del presente regolamento: a tal fine il soggetto passivo è tenuto a presentare idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali.
10. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, **fatta eccezione** per le superfici tassabili **delle attività industriali**, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

ART. 21 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria **decorre dal giorno in cui inizia il possesso** o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria **cessa il giorno in cui termina il possesso** o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti **la dichiarazione** di cessata occupazione **entro 60 giorni** dal verificarsi dell'evento.
3. La cessazione può avvenire **anche d'ufficio** nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al **rimborso del tributo** secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI saranno utilizzati tutti gli elementi forniti per i previgenti prelievi e/o quelli presenti nelle banche dati comunali, ove tali informazioni non fossero sufficienti potranno essere integrate tramite richieste agli utenti.

ART. 22 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nei periodi prolungati di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una **situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria** di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è **dovuto** dai contribuenti coinvolti **in misura massima del 20% della tariffa**.

ART. 23 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.
2. **Si intendono servite** tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **300 metri lineari**, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità*.
3. Per la finalità di cui al precedente comma **la distanza viene calcolata** a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. Per le utenze ubicate **fuori dalla zona servita**, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è **ridotto in misura del 60%** se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a **300 metri lineari**, calcolati su strada carrozzabile.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere **appositamente richiesta dal soggetto passivo** con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 24 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate **tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (kb)** previsti dalla tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. n.158/1999.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante **compostaggio domestico** è prevista una riduzione **del 10% della tariffa** del tributo, con effetto **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di **presentazione di apposita istanza** nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Nel caso in cui l'utente si avvalga del **composter** fornito **gratuitamente dal Comune**, l'atto di concessione del composter verrà considerato valido ai fini del diritto alla riduzione.

ART. 25 RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Non sono previste riduzioni tariffarie ed esenzioni ai sensi dell'**art. 1 comma 659** della Legge n. 147/2013 e s.m.i..
2. Non sono previste ulteriori riduzioni ed esenzioni a norma dell'**art. 1 comma 660** della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è **riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo** ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato

d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

4. **Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione** possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.
5. In caso di **eventi di carattere eccezionale** o calamità naturali la Giunta Comunale sottopone al Consiglio Comunale proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze.

Art. 26

AGEVOLAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, **su istanza di parte** e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale della TARI dovuta da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. **I requisiti** necessari per ottenere tale contributo sono i seguenti:
 - a) **la somma degli ISEE**, in corso di validità, di tutti gli occupanti (sia persone singole, sia riunite in uno o più nuclei familiari) **non deve essere superiore a € 7.500,00**;
 - b) il richiedente o uno dei coresidenti deve essere **assistito in modo permanente dal Comune**;
 - c) **non essere proprietari di beni immobili**, con l'esclusione dell'immobile di residenza, di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili.
3. La verifica della sussistenza del complesso dei suddetti requisiti è effettuata su tutti gli occupanti dell'immobile. L'intervento assistenziale riguarda esclusivamente l'abitazione di residenza.
4. **L'istanza** per ottenere l'agevolazione deve essere presentata **a partire dal 16 gennaio**, dell'anno a cui è riferita, e fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione che determina i limiti per ottenere l'agevolazione per l'anno stesso. In caso tale deliberazione sia approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'istanza può essere presentata fino al 16 febbraio. Il Comune, effettuata la verifica dei requisiti, comunica l'esito in forma scritta all'utente prima dell'invio degli avvisi di pagamento.
5. Le somme necessarie ai suddetti interventi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa **copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune**.
6. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, rispetto all'ISEE presentato, oltre al recupero del tributo, verrà applicata la **sanzione** di euro 500,00, rivista dall'art. 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per ogni anno di imposta accertato che abbia dato luogo ad una indebita percezione dell'agevolazione. In caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, oltre al recupero del tributo, si applica l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 27

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni **si applicano a seguito di presentazione di istanza** da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni, **a partire dal semestre successivo** alla presentazione della richiesta. Se la richiesta è presentata **oltre il suddetto termine**, l'applicazione decorre dal **1 gennaio dell'anno successivo**.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per **periodi inferiori a 183 giorni** nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è **commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata**, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, **nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo** (quota fissa e quota variabile) **maggiorata del 100%**. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione **superiore o pari a 183 giorni dell'anno** solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. **L'obbligo della dichiarazione** dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 commi 738-783 della Legge n. 160/2019, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Per tutto quanto non previsto ai precedenti commi, al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART.29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è **commisurato alla superficie** dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è **effettuato contestualmente al pagamento della TARI**, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla

competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 30 RISCOSSIONE

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è **effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997**, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i **modelli di pagamento precompilati**, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
1. L'avviso di pagamento **deve contenere** altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
2. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione **in formato cartaceo**, fatta salva la possibilità per l'Ente di disporre la trasmissione del documento medesimo in formato elettronico nel rispetto della normativa vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, **il pagamento** degli importi dovuti deve essere effettuato **di norma in due rate, con possibilità di pagamento anche in un'unica soluzione**, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La **determinazione delle singole rate** avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201.
5. **Eventuali conguagli** di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. **L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato** all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta **inferiore a euro 12,00**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla trasmissione mediante servizio postale o posta elettronica, **di un sollecito di versamento**, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica **dell'avviso di accertamento** d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al **tasso di interesse legale**.

ART. 31 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo **devono dichiarare ogni circostanza rilevante** per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune **la dichiarazione**, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento all'ufficio protocollo del Comune. La consegna può avvenire o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica allegando fotocopia del documento d'identità o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione secondo il precedente comma 3. **Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.**
5. La dichiarazione di **cessata detenzione o possesso** dei locali o delle aree deve essere presentata (dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi) **entro 60 giorni** dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente **ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo** relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di **decesso del contribuente**, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.
La comunicazione di variazione relativa al numero degli occupanti, comportante variazione in corso d'anno del tributo, sarà conteggiata a **decorrere dall'anno successivo alla data di presentazione.**
8. La dichiarazione TARI può essere presentata dal contribuente in formato cartaceo o elettronico. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

ART. 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 296/2006 il soggetto passivo può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, **entro il termine di 5 anni** dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il Comune provvederà al **rimborso entro 180 giorni** dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/2006, la TARI per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI, IMU o altri tributi locali come previsto dal Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente adottato dall'ente.

5. In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti di competenza comunale, **il rimborso richiesto verrà utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti** e solo l'eccedenza sarà effettivamente rimborsata.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
7. E' facoltà dell'Ente procedere d'ufficio al rimborso qualora ne accerti il diritto da parte del soggetto passivo.
8. **Non si procede al rimborso** o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, **la Giunta Comunale designa** il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le **attività necessarie al controllo dei dati** contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 31 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente **questionari**, da restituire debitamente compilati entro il termine stabilito dall'Ente di volta in volta;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, **dati presentati per altri fini**, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) **accedere ai locali** ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato con apposito provvedimento dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le **banche dati** messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, nonché eventuali altre banche dati disponibili.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

3. Per le finalità del presente articolo, **tutti gli uffici comunali** sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. **Ai fini dell'attività di accertamento**, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **può considerare** come superficie assoggettabile al tributo **l'80% della superficie catastale**, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga **riscontrata la** mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla **notifica di apposito avviso di accertamento** motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
6. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento **il contribuente può aderire** all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.
8. Si applica l'istituto dell'**accertamento con adesione** nei termini ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 218/1997 e dal Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.
10. L'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
11. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, **integrati e modificati dall'art 1 dai commi da 792 a 795 della L. 160/2019**.
13. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
14. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità previste dall'art. 30 presente regolamento.
15. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo **possono essere affidate**, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) **anche all'esterno**, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

ART. 35 SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA

1. In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo** risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** di cui all'art. 31, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario** di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, la sanzione è ridotta, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
6. In caso di regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che intervengono oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al **tasso di interesse legale** di volta in volta vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per ogni singolo atto notificato è previsto a carico del contribuente il **pagamento delle spese di spedizione** (ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto) a mezzo servizio postale secondo le tariffe applicate dal gestore del servizio.

ART. 36 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede al versamento o al rimborso del tributo qualora l'importo complessivo sia uguale o inferiore a **12,00 euro** per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Tale disposizione non si applica alla TARI giornaliera.
2. Il Comune non procede all'accertamento o alla **riscossione coattiva** qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **20,00 euro**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 37 RATEIZZAZIONE

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme

dovute secondo quanto previsto dal **Regolamento per la gestione delle entrate proprie** e dei rapporti con il contribuente.

Art. 38
DIRITTO DI INTERPELLO

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente.

Articolo 39
RISCOSSIONE COATTIVA

2. In mancanza dell'adempimento disposto con l'avviso di accertamento di cui all'art. 33 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo, il Comune procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 41
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento **entra in vigore il 1° gennaio 2021**.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento **cessa l'efficacia** il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2014 come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05/2020.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club